

Prot.: 320379/RU

Roma, 8 luglio 2022

DETERMINAZIONE DIRETTORIALE

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e successive modificazioni;

VISTO l'articolo 38, commi 2 e 4, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni ed integrazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che ha previsto che, nel rispetto di determinati criteri sono stabilite, con provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, le nuove modalità di distribuzione del gioco sulle corse dei cavalli e su eventi diversi dalle corse dei cavalli;

VISTO l'articolo 1-bis, del decreto-legge 25 settembre 2008, n. 149 convertito con modificazioni dalla legge 19 novembre 2008, n. 184 come modificato dall'articolo 2, commi 49 e 50 della legge 22 dicembre 2008, n. 203;

VISTO l'articolo 10, comma 9-octies, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, che stabilisce che l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato bandisce con immediatezza, comunque non oltre il 31 luglio 2012, una gara per la selezione dei soggetti che raccolgono scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi;

VISTO l'articolo 1, comma 643, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il quale prevede che *"In attesa del riordino della materia dei giochi pubblici in attuazione dell'articolo 14 della legge 11 marzo 2014, n. 23, per assicurare la tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza, nonché delle fasce sociali più deboli e dei minori di età, a decorrere dal 1° gennaio 2015 ai soggetti attivi alla data del 30 ottobre 2014, che comunque offrono scommesse con vincite in denaro in Italia, per conto proprio ovvero di soggetti terzi, anche esteri, senza essere collegati al totalizzatore nazionale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, in considerazione del fatto che, in tale caso, il giocatore è l'offerente e che il contratto di gioco è pertanto perfezionato in Italia e conseguentemente regolato secondo la legislazione nazionale, è consentito regolarizzare la propria posizione"*;

VISTO l'articolo 1, comma 926, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che ha modificato il predetto articolo 1, comma 643 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, estendendone gli effetti al 2016;

VISTO l'articolo 1, comma 932, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che ha previsto l'attribuzione di nuove concessioni per la raccolta dei giochi pubblici con gara da indire dal 1° maggio 2016;

VISTO l'articolo 1, comma 933, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che ha stabilito che i concessionari per la raccolta delle scommesse in rete fisica, così come quelli per la raccolta del gioco a distanza, in scadenza alla data del 30 giugno 2016, proseguano la loro attività fino alla data di sottoscrizione delle convenzioni accessive alle convenzioni



AGENZIA
ADM

L'AGENZIA DELLE ACCISE, DOGANE E MONOPOLI

IL DIRETTORE GENERALE

aggiudicate ai sensi dei precedenti commi, a condizione che presentino domanda di partecipazione;

VISTO l'articolo 1, comma 1048, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il quale, al fine dell'attribuzione delle concessioni relative alle scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi, ivi compresi gli eventi simulati, con gara da indire entro il 30 settembre 2018, ha stabilito che le concessioni e le titolarità di punti di raccolta regolarizzati siano prorogate al 31 dicembre 2018 a fronte del versamento della somma annuale di euro 6.000,00 per ogni diritto afferente ai punti vendita aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici, compresi i punti di gioco regolarizzati, e di euro 3.500,00 per ogni diritto afferente ai punti vendita aventi come attività accessoria la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici;

VISTO l'articolo 1, comma 1097, della legge 30 dicembre 2018, n.145, il quale statuisce che, all'articolo 1, comma 1048, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole "*sono prorogate al 31 dicembre 2018*" sono sostituite dalle seguenti "*sono prorogate fino all'aggiudicazione delle nuove concessioni e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2019*";

VISTO l'articolo 24, comma 1, del decreto legge 26 ottobre 2019 n. 124, il quale statuisce che all'articolo 1, comma 1048, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole "da indire entro il 30 settembre 2018" sono sostituite dalle parole "da indire entro il 30 giugno 2020", le parole "e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2019" sono sostituite dalle parole "e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2020", le parole "euro 6.000" sono sostituite dalle seguenti: "euro 7.500" e le parole "euro 3.500" sono sostituite dalle seguenti: "euro 4.500";

VISTO l'articolo 69, comma 3, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, che, stante l'emergenza da Covid-19, ha prorogato di 6 mesi, senza oneri economici, i termini previsti dall'articolo 24 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, in tema di scadenza delle concessioni e dei disciplinari per la raccolta delle scommesse, e quindi fino al 30 giugno 2021;

VISTO l'articolo 103, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, il quale stabilisce che "*Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza*";

TENUTO CONTO che l'Agenzia ha ritenuto applicabile la norma di cui al capoverso precedente anche alle concessioni per la raccolta delle scommesse in rete fisica, cosicché, stante la cessazione dello stato di emergenza fissata al 31 luglio 2021, l'efficacia delle concessioni è stata protratta, sino al 31 ottobre 2021;

ATTESO che per effetto delle proroghe dello stato di emergenza, dapprima con il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, sino al 31 dicembre 2021, e, successivamente, con il decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, sino al 31 marzo 2022, le concessioni sono state ritenute efficaci sino al 29 giugno 2022;

PRESO ATTO che l'articolo 18-ter del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, a statuito che *“Nelle more dell'approvazione e dell'attuazione del disegno di legge di riordino del settore giochi, previsto dal Documento di economia e finanza per l'anno 2021 quale collegato alla manovra di bilancio 2022-2024, nel rispetto delle esigenze di continuità delle entrate erariali, il termine di scadenza previsto per le concessioni in materia di raccolta delle scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi, compresi gli eventi simulati, è prorogato a titolo oneroso fino al 30 giugno 2024. Gli oneri concessori dovuti a decorrere dal 30 giugno 2022, da versare in due rate annuali scadenti il 30 aprile ed il 31 ottobre, sono confermati nella misura definita dall'articolo 1, comma 1048, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Con provvedimento del direttore generale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono definiti gli obblighi, per i concessionari, di presentazione di adeguate garanzie economiche, proporzionate alla nuova definizione dei termini temporali.”*;

CONSIDERATO che, come affermato da autorevoli interventi giurisdizionali, l'atto in argomento, pur se adottato dall'amministrazione, svolge anche funzione ricognitiva dal momento che l'effetto autoritativo è prodotto direttamente dalla legge;

CONSIDERATO che si rende necessario definire le modalità di attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 18-ter, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, nonché i conseguenti adempimenti da parte dei soggetti titolari delle concessioni in essere e dei punti di raccolta regolarizzati;

IL DIRETTORE GENERALE DETERMINA

ARTICOLO 1

Versamento delle somme annuali per la proroga delle concessioni e della titolarità dei punti di raccolta regolarizzati

1. Gli importi determinati sulla base delle somme annuali previste dall'articolo 18-ter del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, sono stabiliti in:
 - euro 7.500 per ciascun diritto che si intende prorogare afferente ai punti vendita aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici;
 - euro 4.500 per ciascun diritto che si intende prorogare afferente ai punti vendita aventi come attività accessoria la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici.
2. Tenuto conto che la proroga ha effetti dal 30 giugno 2022 al 30 giugno 2024, gli importi devono essere versati con le modalità di seguito indicate:
 - per l'annualità intercorrente tra il 30 giugno 2022 ed il 30 giugno 2023, in due rate di pari importo scadenti, rispettivamente, il 31 ottobre 2022 ed il 30 aprile 2023;
 - per l'annualità intercorrente tra il 30 giugno 2023 ed il 30 giugno 2024 in due rate di pari importo scadenti il 31 ottobre 2023 ed il 30 aprile 2024.

3. I predetti importi sono versati dal concessionario e dal titolare dei punti di raccolta regolarizzati, utilizzando il modello F24 accise ed il codice tributo n. 5466.
4. Le somme annuali di cui al comma 1 non sono dovute per i diritti e per i punti di raccolta per i quali i soggetti titolari comunicano all'Agenzia, entro il decimo giorno dalla pubblicazione della presente determinazione sul sito istituzionale dell'Agenzia, gli estremi identificativi ai fini del distacco del collegamento con il totalizzatore nazionale. Il mancato tempestivo esercizio di tale facoltà nel termine suddetto comporta la proroga dei diritti per l'intero biennio con i conseguenti oneri a carico dei concessionari.

ARTICOLO 2

Garanzie

1. Per effetto della proroga di cui all'articolo 18-ter del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, le garanzie previste dalle concessioni in essere e dai disciplinari sottoscritti dai titolari dei punti di raccolta regolarizzati devono assicurare la copertura degli obblighi convenzionali sino al 31 dicembre 2024 e avere validità per un ulteriore anno successivo a tale scadenza, cioè il 31 dicembre 2025; le garanzie sono presentate all'Agenzia entro il termine del 30 novembre 2022.

ARTICOLO 3

Inadempimento

1. L'omesso versamento degli importi dovuti entro i termini indicati all'articolo 1, comma 1, o l'omessa trasmissione dell'atto di cui all'articolo 2, fa venir meno la proroga delle concessioni in essere, della titolarità della raccolta in rete fisica e dei punti di raccolta regolarizzati, fermo restando il recupero delle somme dovute secondo le disposizioni vigenti.
2. L'Ufficio competente potrà in essere tutti gli atti necessari alla rimozione dei relativi diritti per i quali non risultino adempiuti gli obblighi previsti, al fine del conseguente distacco del collegamento con il totalizzatore nazionale.

oooooooooooooooo

Del provvedimento si darà pubblicazione sul sito dell'Agenzia a norma e ad ogni effetto di legge.

Marcello Minenna